COPIA

COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 Registro Deliberazioni **Data 31/07/2015**

OGGETTO :

COSTITUZIONE SERVITÙ DI PASSAGGIO INERENTI ALLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FRAZIONE S. ERMETE RISPETTIVAMENTE ASSEGNATE IN LOCAZIONE ALLA BAGNASCO EDOARDO S.R.L. E CONCESSE ALLA GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L..-

L'anno duemilaquindici addì venerdì trentuno del mese di luglio alle ore 09:00, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risulta:

NOMINATIVO	PRES.	ASS.	NOMINATIVO	PRES.	ASS.
GIULIANO D.SSA MONICA	X		VIGLIECCA FABIO	X	
FALCO FABIO	X		MORAGLIO STEFANIA	X	
GILARDI FABIO		X	DE MERRA FRANCESCO	X	
OLIVERI MIRELLA	X		CUNEO ROBERTO	X	
VERDINO SERGIO	X		BOVERO PIETRO	X	
BARBERO GIULIO	X		LESTINGE ANGELO	X	
DELLACASA SABRINA	X				

Presenti: 12 **Assenti: 1**

Partecipa il Segretario Generale GHIRARDO DR. FULVIO

Il Signor GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Si dà atto che, alle ore 11,20 c.ca, rientra nella sala consiliare il Sindaco, Dr.ssa Giuliano Monica che riassume la presidenza. I presenti e votanti risultano, pertanto, nuovamente pari a 12 e gli assenti ad 1 (Gilardi F.).

Partecipa alla seduta consiliare l'Assessore esterno Sig. Ennio Rossi.

Intervengono nella trattazione della presente pratica l'Assessore esterno Rossi e il Consigliere Bovero, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che il Comune di Vado Ligure è proprietario di taluni appezzamenti di terreno ubicati in Vado Ligure, Frazione S. Ermete, censiti al N.C.T. al f. 39, mapp. 12, 14 (parte) e 154 e complessivamente adibiti a cava di calcare;

VISTO il contratto di locazione immobiliare in data 5 marzo 2001, a repertorio del Segretario Comunale dott.ssa Bacciu n. 3130, con il quale il Comune di Vado Ligure ha concesso in godimento alla Edilvetta S.a.s. di Bellino Lorenzo & C. (oggi incorporata nella Bagnasco Edoardo S.r.l.), per la durata di anni 20, un lotto di terreno contiguo alla predetta area di cava;

VISTO il contratto di locazione immobiliare in data 25 ottobre 2001, a repertorio del Segretario Comunale dott.ssa Bacciu n. 3138, con il quale il Comune di Vado Ligure ha concesso in godimento alla Impresa Bagnasco Edoardo & C. S.n.c. (oggi Bagnasco Edoardo S.r.l.), per la durata di anni 20, un lotto di terreno intercluso nell'area della Cava, censito al N.C.T. al f. n. 39, mapp. n. 12 (porzione), "*da adibire ad impianto per la produzione di calcestruzzi*";

VISTO il contratto in data 11 settembre 2012, a repertorio del Segretario Comunale dott.ssa Caviglia n. 3301, con il quale il Comune di Vado Ligure – in esito all'espletamento di apposita procedura a evidenza pubblica – ha concesso alla Giuggia Costruzioni S.r.l., per la durata di anni 6 "*dalla data di immissione nel possesso*", lo "sfruttamento a fini di escavazione" della cava anzidetta;

DATO ATTO che, all'art. 7, lettera n), del suddetto contratto, il nuovo concessionario ha preso atto e dichiarato "*di ben conoscere ed accettare i vincoli derivanti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 5 settembre 2001 n. 120 con cui è stata disposta la locazione alla "Impresa Bagnasco Edoardo & C. S.n.c.", sino al 24 ottobre 2021, dell'area di proprietà comunale identificata a Catasto al Foglio 39 Mappale 12 (porzione) per mq. 1.000, finitima all'area di cava, adibita ad impianto di produzione di calcestruzzi ed individuata con colore azzurro nell'allegato A al presente contratto*";

VISTO l'atto sottoscritto tra il Comune di Vado Ligure e la Giuggia Costruzioni S.r.l. in data 19 dicembre 2012, a repertorio del Segretario Comunale, dott.ssa Caviglia, n. 3304, con il quale sono state modificate ed integrate le previsioni del precedente contratto di concessione stipulato in data 11 settembre 2012 prevedendo,

inter alia, l'anticipo di pagamento dei canoni concessori dovuti dalla Giuggia Costruzioni S.r.l.;

RILEVATO che in data 2 luglio 2013 la Giuggia Costruzioni S.r.l., in linea con le previsioni del precedente contratto di concessione stipulato in data 11 settembre 2012, ha presentato presso il competente SUAP il progetto volto all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva presso la cava anzidetta, poi successivamente integrato in data 20 dicembre 2013;

DATO ATTO che, in data 14 aprile 2014, la Giuggia Costruzioni S.r.l. ed il Comune di Vado Ligure sottoscrivevano una scrittura in cui:

- la Giuggia Costruzioni S.r.l. si impegnava a presentare e dare corso ad un progetto approvato e realizzabile nei tempi di durata della concessione;
- il Comune di Vado Ligure, trascorsi i termini di durata della concessione del sito, si impegnava, direttamente o tramite terzo concessionario, a completare il programma di coltivazione autorizzato, fatta salva la possibilità di richiedere varianti allo stesso, nei modi previsti dalla Legge;
- la Giuggia Costruzioni S.r.l. si impegnava, trascorsi i termini di durata della concessione, qualora questa non fosse più prorogata a suo favore, a consentire al Comune di Vado Ligure e/o al concessionario individuato dal predetto Ente Pubblico il subentro gratuito nelle autorizzazioni a vario titolo rilasciate per la conduzione dell'attività estrattiva;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale in data 18 luglio 2014, n. 911, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 33 in data 13 agosto 2014, con la quale la Regione Liguria, in esito ad apposito procedimento, ha espresso "*ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della l.r. 38/1998, parere interlocutorio negativo relativamente al progetto di coltivazione e recupero ambientale cava Trevo in Comune di Vado Ligure (SV), presentato dalla società Giuggia S.p.A.*", nei termini indicati dal "Parere del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio – Sezione per la VIA" in data 26 giugno 2014, n. V319;

DATO ATTO che, in data 14 novembre 2014, il Comune di Vado Ligure notificava alla Regione Liguria e alla Giuggia Costruzioni S.r.l. (quale controinteressata) ricorso per l'annullamento:

- della citata Deliberazione della Giunta Regionale in data 18 luglio 2014, n. 911;
- del "Parere del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio – Sezione per la VIA" in data 26 giugno 2014, n. V319, allegato alla predetta D.G.R.;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso anche non noto, nonché di tutte le attività amministrative in ogni caso poste in essere ai fini dell'adozione degli atti impugnati;

VISTA la nota acclarata al protocollo del Comune di Vado Ligure in data 06 maggio 2015 al n. 8570, con la quale la società Giuggia Costruzioni S.r.l. ha proposto al Comune di Vado Ligure la sottoscrizione di un accordo, ai sensi dell'art. 11, della legge n. 241/1990, finalizzato a precisare alcune pattuizioni contenute nel contratto di concessione della cava Trevo nonché a recepire talune indicazioni scaturenti dalla

narrativa della predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 18 luglio 2014 e, pertanto, a riattivare la procedura autorizzativa sospesa con tale deliberazione della Giunta Regionale;

RILEVATO in particolare che la proposta di accordo anzidetta ipotizza, *inter alia*:

- la costituzione, all'interno dell'area di cava, di un diritto di passaggio a favore dell'impianto di betonaggio gestito dalla Bagnasco Edoardo S.r.l. per disciplinare l'accesso alla anzidetta separata area concessale in locazione (art. 6);

- una determinata procedura per la richiesta di una concessione inerente a talune aree appartenenti al demanio idrico, in quanto necessaria per lo svolgimento dell'attività di cava (art. 7);

CONSIDERATO che l'anzidetta proposta assume rilievo, oltre che per la concessionaria Giuggia Costruzioni S.r.l. e per il concedente Comune di Vado Ligure, anche per la Bagnasco Edoardo S.r.l., che appare unica potenziale controinteressata rispetto alla proposta di cui sopra;

VISTA la nota PEC prot. n. 8901 dell'11 giugno 2015, con la quale il Comune di Vado Ligure ha avvisato le suddette Società Giuggia Costruzioni S.r.l. e Bagnasco Edoardo S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, dell'avvio del procedimento amministrativo inerente alla proposta di cui sopra;

DATO ATTO che, in esito alla predetta comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, con la nota acclarata al protocollo di questo Comune in data 25 maggio 2015 al n. 10074 la controinteressata Bagnasco Edoardo S.r.l. ha affermato che "*l'accesso, i passaggi e le aree di manovra in favore della società Bagnasco S.r.l. dovranno essere garantiti e mantenuti così come sono attualmente essendo necessari all'esercizio della propria attività*" e chiesto tra l'altro, "*che vengano determinate, in contraddittorio con la Bagnasco, le servitù di passaggio attive e passive e le aree di manovra, stralciandone in difetto ogni pattuizione che non sarà opponibile alla società istante"* e "*che il Comune di Vado Ligure condivida con la Bagnasco s.r.l. le domande di concessione delle aree del demanio idrico incidenti su parti comuni o di pertoccanza e/o interesse dei terreni del Comune locati alla Bagnasco s.r.l. e/o della Bagnasco s.r.l. medesima"*;

CONSIDERATO che, per quanto attiene all'ambito del presente provvedimento, le affermazioni della Bagnasco Edoardo S.r.l. in merito alla necessità che le servitù di passaggio di prospettica costituzione rispettino pedissequamente la pregressa situazione di fatto del proprio godimento delle aree sono del tutto infondate, giacché l'art. 1051 c.c. non conferisce alcun rilievo al pregresso uso *sine titulo* della proprietà altrui ma solamente al principio del minor aggravio per il fondo servente del quale si tratterà meglio *infra*;

CONSIDERATO che, alla luce di ciò, si è evidenziata la necessità di attivare uno specifico procedimento per la determinazione delle servitù di passaggio e delle aree di manovra necessarie alla risoluzione delle interferenze tra le aree concesse in locazione alla Bagnasco Edoardo S.r.l. (intercluse e, a tutt'oggi, prive di alcun diritto di passaggio formalmente costituito) e le aree concesse alla Giuggia Costruzioni S.r.l. (intercludenti e, pertanto, parzialmente fatte oggetto di un passaggio esercitato *sine*

titulo da parte della Bagnasco Edoardo S.r.l. per l'accesso al predetto fondo condotto in locazione);

VISTA la nota PEC prot. n. 11262 dell'8 giugno 2015, con la quale il Comune di Vado Ligure ha avvisato le società Giuggia Costruzioni S.r.l. e Bagnasco Edoardo S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, dell'avvio del procedimento amministrativo inerente a quanto precede;

DATO ATTO che, con la nota sopra citata, le società Giuggia Costruzioni S.r.l. e Bagnasco Edoardo S.r.l. sono state altresì avvisate:

- della possibilità di produrre specifiche memorie e/o documenti, che dovevano pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2015;
- della convocazione in data 15 giugno 2015, presso la Sala Giunta del Comune di Vado Ligure, di una riunione finalizzata alla determinazione, previa consultazione delle suddette società, delle servitù di passaggio attive e passive e delle aree di manovra all'interno dell'area di cava;
- del fatto che, anche in caso di esito negativo della consultazione, il Comune di Vado Ligure avrebbe provveduto comunque autonomamente alla suddetta determinazione, sia pure tenendo conto delle osservazioni e delle necessità delle parti medesime, concludendo il procedimento entro il 31 luglio 2015;

DATO ATTO altresì che, in occasione della riunione svoltasi presso la Sala Giunta del Comune di Vado Ligure in data 15 giugno 2015, la ditta Bagnasco Edoardo S.r.l. (peraltro rappresentata da un dipendente privo di poteri rappresentativi della Società) non ha formulato proposte ma si è limitata a contestare "*integralmente ciò che viene proposto da Giuggia, che non viene accettato in ogni sua parte nessuna esclusa*" e ad evidenziare "*che il procedimento non può prescindere della presenza della Società Cava Trevo S.r.l. che riveste una posizione sostanziale nell'intero contesto di valutazione*";

CONSIDERATO che tale contestazione appare priva di alcun rilievo in quanto svolta da un soggetto privo di poteri rappresentativi e, in ogni caso, del tutto generica;

VISTA la nota acclarata al protocollo di questo Comune in data 15 giugno 2015 al n. 11752, con la quale la Bagnasco Edoardo S.r.l. ha chiesto "*di integrare il procedimento con il proprietario del fondo servente di cui al N.C.T. del Comune di Vado Ligure, Fg 38 mapp 195 identificato nella Cava Trevo s.r.l.*" e, pur "*evidenziando criticità e carenze nella proposta della Giuggia Costruzioni s.r.l.*", ha confermato "*la propria disponibilità a partecipare al procedimento al fine di definire le servitù attive e passive, nonché, le aree di manovra anche, se del caso, effettuando un rilievo sul posto*";

VISTA la planimetria depositata in atti dalla Giuggia Costruzioni S.r.l. in data 24 luglio 2015, prot. n. 14921, che si allega sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale sono evidenziate graficamente:

- le aree di proprietà comunale interne alla concessione di cava affidatale in merito alle quali essa dichiara non opporsi alla costituzione di apposita passaggio a

favore del fondo locato alla Bagnasco Edoardo S.r.l. sul quale insiste impianto di betonaggio; nonché

- le aree del demanio idrico da richiedere in concessione per consentire l'accesso sia all'area di cava che al ridetto impianto di betonaggio;

RILEVATO che le aree sulle quali la Giuggia Costruzioni S.r.l. propone di costituire servitù di passaggio sono tutte di esclusiva proprietà comunale, integralmente ricomprese nel complesso estrattivo oggetto di concessione alla Giuggia Costruzioni S.r.l., e non comprendono in alcun modo aree di proprietà di terzi soggetti o aree concesse in locazione alla Bagnasco Edoardo S.r.l.

RICHIAMATA la nota data 3 agosto 2011, prot. n. 12499, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure, in relazione al contenzioso in allora pendente avanti al TAR Liguria R.G. n. 484/2011, ha analizzato la questione inerente all'esistenza di una viabilità pubblica di accesso all'area della Cava Trevo, concludendo come la porzione di tale viabilità insistente su aree pubbliche e su aree legittimamente aperte al pubblico passaggio "*presenta una sezione (circa n. 3,00 nel punto più stretto) che risulta sufficiente all'accesso degli automezzi di lavoro al cantiere*";

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 03344 del 25 ottobre 2011 / 6 giugno 2012, a mente della quale, a definizione del contenzioso in allora pendente e rubricato al R.G. n. 1504/2011, "*non risulta dimostrata l'assenza di una strada di accesso alla cava"*;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto precede e a differenza di quanto sostenuto dalla Bagnasco Edoardo S.r.l.:

- le aree di proprietà comunale concesse in locazione alla Giuggia Costruzioni S.r.l., unitamente a quelle presso l'alveo del Rio Fornaci per le quali potrà essere separatamente richiesta apposita concessione demaniale, sono ampiamente sufficienti per garantire l'accesso alle aree concesse in locazione alla Bagnasco Edoardo S.r.l. e l'utilizzabilità dell'impianto ivi collocato; e

- non appare pertanto necessaria la partecipazione al procedimento della Cava Trevo S.r.l., in quanto del tutto estranea all'ambito di tale procedimento e priva di alcun interesse in merito allo stesso;

VISTO l'art. 1051 del Codice Civile, secondo cui "*il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti*";

CONSIDERATO che sussiste un evidente interesse pubblico affinché vengano conclusivamente risolte le interferenze tra l'area comunale interclusa concessa in locazione alla Bagnasco Edoardo S.r.l. (presso la quale è stato realizzato l'impianto per la produzione di calcestruzzo di cui sopra) e l'area intercludente concessa alla Giuggia Costruzioni S.r.l. (presso la quale è previsto lo svolgimento di attività estrattiva), anche al fine di evitare futuri contenziosi tra il Comune e i soggetti interessati in ragione della corrente situazione di incertezza.

CONSIDERATO che, al fine di soddisfare il predetto interesse pubblico, la risoluzione di tali interferenze dovrà opportunamente avvenire:

- definendo nel più scrupoloso rispetto dell'art. 1051 c.c. una apposita servitù di passaggio sull'area di proprietà comunale concessa alla Giuggia Costruzioni S.r.l. per permettere l'accesso all'area concessa in locazione alla Bagnasco Edoardo S.r.l.; e

- prevedendo un'apposita regolamentazione di tale passaggio che consenta di garantire il costante rispetto delle condizioni di sicurezza dell'accesso e della fruizione di tutte le aree di proprietà comunale coinvolte, e di contemperare nel modo più efficiente l'attività dell'impianto di betonaggio e l'attività di cava;

RILEVATO che la costituzione del diritto di passaggio di che trattasi interverrà in ogni caso su aree di proprietà del Comune di Vado Ligure a favore di altre aree di proprietà del medesimo Comune e che, benché essa si renda necessaria per regolamentare i rapporti tra i legittimi detentori di ulteriori aree comunali, essa non comporta alcun pregiudizio di sorta per la proprietà del Comune;

CONSIDERATO che le osservazioni presentate dalla Bagnasco Edoardo S.r.l. tanto in data 25 maggio 2015, prot. n. 10074, quanto in data 15 giugno 2015, prot. n. 11752, non contengono alcuna specifica proposta in merito alla determinazione della servitù di passaggio in parola secondo i surrichiamati principi di legge, e manifestano una generica disponibilità a partecipare al procedimento secondo modalità incompatibili con il suo corretto svolgimento e con la sua conclusione entro i termini indicati, dovendo pertanto essere disattese;

RITENUTO che la proposta presentata dalla Giuggia Costruzioni S.r.l. con l'istanza di accordo sostitutivo di provvedimento in data 06 maggio 2015, prot. n. 8570 e con la planimetria depositata in data 24 luglio 2015, prot. n. 14921, di cui all'allegato A) rappresenti uno strumento idoneo per garantire l'accesso al fondo attualmente concesso in locazione alla Bagnasco Edoardo S.r.l. e la piena fruibilità dell'impianto di betonaggio ivi collocato senza pregiudicare eccessivamente la fruizione dell'area di cava concessa alla medesima Giuggia Costruzioni S.r.l.;

RITENUTO che la regolamentazione proposta del passaggio presso le aree in questione, laddove prevede che, in occasione dello sparo delle mine, detto passaggio debba essere interrotto per 15 minuti ogni due giorni, previa tempestiva comunicazione da parte della Giuggia Costruzioni S.r.l. alla Bagnasco Edoardo S.r.l., conduttrice dell'area interclusa, appare essenziale per garantire idonee condizioni di sicurezza presso l'area contemperando le esigenze delle attività ubicate presso la stessa;

RILEVATO che le determinazioni in merito alla concessione demaniale delle aree presso il Rio Fornaci necessarie per l'accesso alle aree *de quibus* verranno tratte nell'ambito del separato procedimento conseguente all'istanza di accordo sostitutivo di provvedimento presentata dalla Giuggia Costruzioni S.r.l. in data 06 maggio 2015, prot. n. 8570;

RICONOSCIUTA la competenza di questo Organo in merito alla deliberazione *de qua* ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 42, comma 2, lettera l), del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la responsabilità dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è assunta dal Responsabile del Settore Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese;

VISTO il parere di regolarità tecnica alla proposta reso a norma dell'art. 49, 1° comma, D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure, arch. Alessandro Veronese (Cat. D), riportato a tergo del presente atto;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del I° Settore Amministrativo / Affari Generali, Vice Segretario, Dott.ssa Tombesi Norma (Cat. D5), in sostituzione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario - Dott.ssa Ardolino M. Luigia (Cat. D5), riportato a tergo del presente atto e dal quale si evince che non si rilevano aspetti contabili;

VISTA la Legge n. 241 del 1990 e s.m. ed i.;

VISTA la Legge Regionale n. 12/2012 e s.m. ed i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di costituire di una servitù di passaggio sulla porzione di area di proprietà comunale censita al N.C.T. al f. n. 39, mappali n. 12 e n. 14, meglio evidenziata nella planimetria che si allega sotto la lettera A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (attualmente oggetto di concessione alla Giuggia Costruzioni S.r.l. in virtù di contratto in data 11 settembre 2012, a repertorio del Segretario Comunale dott.ssa Caviglia n. 3301, modificato e integrato in data 19 dicembre 2012, a repertorio del Segretario Comunale, dott.ssa Caviglia, n. 3304), a favore dell'area di proprietà comunale censita al N.C.T. al f. n. 39, mapp. n. 12 (porzione) attualmente oggetto di locazione alla

Bagnasco Edoardo S.r.l. in virtù di contratto in data 25 ottobre 2001, a repertorio del Segretario Comunale, dott.ssa Bacciu, n. 3138;

2. di prevedere, nell'ambito dell'atto di costituzione della servitù di passaggio anzidetta, che:

   - il passaggio e ogni possibile presenza presso l'area concessa in servitù saranno tassativamente interdetti in occasione dello sparo delle mine nell'ambito dell'area di cava in concessione alla Giuggia Costruzioni S.r.l.; e
   - tale interdizione potrà protrarsi per non più di 15 minuti ogni due giorni, e dovrà essere preceduta da apposita comunicazione in merito da parte della Giuggia Costruzioni S.r.l. alla Bagnasco Edoardo S.r.l., la quale sarà responsabile di assicurare l'effettiva interdizione al passaggio e lo sgombero dell'area da persone e cose.

3. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio gli atti ed i provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

*** ***

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.-

. v .

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIULIANO D.SSA MONICA	F.to GHIRARDO DR. FULVIO

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267

REGOLARITA' TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha espresso:

PARERE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VERONESE ARCH. ALESSANDRO

REGOLARITA' CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha espresso:

PARERE: FAVOREVOLE - NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOMBESI D.SSA NORMA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10 agosto 2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Vado Ligure, li 10 agosto 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GHIRARDO DR. FULVIO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Vado Ligure, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale conservato agli atti

Vado Ligure, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

NON OGGETTO DI ESCAVAZIONE

TRAL.N

LAVAGGIO VEICOLI

(105.58)

PESA

ALLEGATO A)

SCALA 1:500

LEGENDA

- Limite "Concessione Comunale" cava Trevo
- Area impianto Impresa Bagnasco, definita nel contratto di concessione di cava
- Aree di proprietà comunale interne alla concessione di cava da assoggettare a diritto di passaggio a favore dell'impianto di betonaggio
- Aree del demanio idrico da richiedere in concessione e da assoggettare a diritto di passaggio a favore sia della cava che dell'impianto di betonaggio